



## Ordinanza del DEFR sul servizio civile (OSCi-DEFR)

del 15 novembre 2017

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR),  
visti gli articoli 6 capoverso 2 e 65 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 settembre  
1996<sup>1</sup> sul servizio civile (OSCi),*

*ordina:*

### **Capitolo 1: Numero annuale di giorni di servizio per gli impieghi in aziende agricole**

#### **Sezione 1: Aziende agricole escluse le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione**

**Art. 1** Superfici per la promozione della biodiversità  
(art. 6 cpv. 1 lett. a n. 1 OSCi)

<sup>1</sup> Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>2</sup> sui pagamenti diretti (OPD), per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d'impiego hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio:

- a. 7 giorni di servizio per ettaro di prati sfruttati in modo estensivo;
- b. 7 giorni di servizio per ettaro di prati sfruttati in modo poco intensivo;
- c. 10 giorni di servizio per ettaro di pascoli sfruttati in modo estensivo;
- d. 14 giorni di servizio per ettaro di pascoli boschivi;
- e. 14 giorni di servizio per ettaro di terreni da strame;
- f. 42 giorni di servizio per ettaro di siepi, boschetti campestri e rivieraschi;
- g. 14 giorni di servizio per ettaro di prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua;
- h. 7 giorni di servizio per ettaro di maggesi fioriti;

RS 824.012.2

<sup>1</sup> RS 824.01

<sup>2</sup> RS 910.13

- i. 5 giorni di servizio per ettaro di maggese da rotazione;
- j. 5 giorni di servizio per ettaro di fasce di colture estensive in campicoltura;
- k. 5 giorni di servizio per ettaro di strisce su superficie coltiva;
- l. 14 giorni di servizio per ettaro di vigneti con biodiversità naturale;
- m. 7 giorni di servizio per ettaro di superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione;
- n. 5 giorni di servizio per ettaro di strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili.

<sup>2</sup> Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 OPD, per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d'impiego hanno diritto a 0,21 giorni di servizio per albero per:

- a. alberi da frutto ad alto fusto nei campi;
- b. alberi indigeni isolati adatti al luogo e alberi in viali alberati.

#### **Art. 2** Superfici in zone declive e in forte pendenza

(art. 6 cpv. 1 lett. a n. 2 OSCi)

Per lavori di gestione di superfici in zone declive e in forte pendenza di cui agli articoli 43 e 44 OPD<sup>3</sup>, gli istituti d'impiego hanno diritto ai seguenti giorni di servizio:

- a. 3,5 giorni di servizio per ettaro di superficie con una declività del 18–35 per cento;
- b. 7 giorni di servizio per ettaro di superficie con una declività del 35–50 per cento;
- c. 10,5 giorni di servizio per ettaro di superficie con una declività di oltre il 50 per cento.

#### **Art. 3** Lavori legati a progetti per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati

(art. 6 cpv. 1 lett. a n. 5 OSCi)

Il numero di giorni di servizio a cui gli istituti d'impiego hanno diritto per lavori legati a progetti per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati di cui all'articolo 63 OPD<sup>4</sup> si calcola dividendo per 1200 il contributo annuale per la qualità del paesaggio e moltiplicando il risultato per 7.

<sup>3</sup> RS 910.13

<sup>4</sup> RS 910.13

**Art. 4** Lavori nell'ambito d'attività «protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste»  
(art. 6 cpv. 1 lett. b OSCi)

Per lavori nell'ambito d'attività «protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste» le aziende agricole che realizzano progetti o programmi di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a OSCi hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio:

- a. 14 giorni di servizio per ettaro di superficie forestale per la cura del bosco e dei margini boschivi;
- b. 7 giorni di servizio per ettaro di superficie forestale per colture e interventi di piantagione;
- c. 7 giorni di servizio per ettaro per la cura di biotopi forestali ad alto valore ecologico come stagni di bosco e riserve forestali speciali.

**Art. 5** Miglioramenti strutturali  
(art. 6 cpv. 1 lett. c OSCi)

<sup>1</sup> Le aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14 e 18 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>5</sup> sui miglioramenti strutturali (OMSt) o crediti d'investimento di cui all'articolo 46 capoverso 3 OMSt hanno diritto a 7 giorni di servizio ogni 20 000 franchi di costi di progetto.

<sup>2</sup> I giorni di servizio sono assegnati una sola volta per la durata del progetto.

<sup>3</sup> Se il progetto si estende su più anni civili, l'istituto d'impiego può decidere liberamente come ripartire sulla durata del progetto i giorni di servizio che gli sono stati assegnati.

## Sezione 2: Aziende con pascoli comunitari e aziende d'estivazione

**Art. 6** Principio  
(art. 6 cpv. 3 e Appendice 1 n. 2 lett. b OSCi)

Il numero di giorni di servizio a cui le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione hanno diritto si calcola aggiungendo 28 al numero di giorni del periodo d'estivazione e moltiplicando il risultato per l'effettivo massimo di persone in servizio, eccetto gli impieghi di gruppo speciali di cui all'Appendice 1 numero 2 lettera b OSCi.

**Art. 7** Miglioramenti strutturali

(art. 6 cpv. 1 lett. c e 3 OSCi)

<sup>1</sup> Le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14 e 18 OMSt<sup>6</sup> o crediti d'investimento di cui all'articolo 51 capoverso 7 OMSt hanno diritto a 7 giorni di servizio ogni 20 000 franchi di costi di progetto.

<sup>2</sup> I giorni di servizio sono assegnati una sola volta per la durata del progetto.

<sup>3</sup> Se il progetto si estende su più anni civili, l'istituto d'impiego può decidere liberamente come ripartire sulla durata del progetto i giorni di servizio che gli sono stati assegnati entro i periodi d'impiego ammessi secondo l'articolo 6 capoverso 3 OSCi.

**Capitolo 2:****Prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile****Art. 8** Importo per le piccole spese personali

(art. 29 cpv. 1 lett. a della legge del 6 ottobre 19957 sul servizio civile, LSC)

L'istituto d'impiego versa per ogni giorno di servizio computabile un importo di 5 franchi per le piccole spese personali alla persona che presta servizio civile.

**Art. 9** Abiti e scarpe da lavoro speciali necessari

(art. 29 cpv. 1 lett. b LSC)

Se l'impiego richiede abiti o scarpe da lavoro speciali, l'istituto d'impiego versa alla persona che presta servizio civile un'indennità di 60 franchi per 26 giorni di servizio computabili, ma al massimo 240 franchi per impiego.

**Art. 10** Vitto

(art. 17a cpv. 3 e 29 cpv. 1 lett. c e 2 LSC)

<sup>1</sup> Se non è in grado di offrire il vitto alla persona che presta servizio civile, l'istituto d'impiego le versa per ogni giorno di servizio computabile:

- a. 4 franchi per la colazione;
- b. 9 franchi per il pranzo;
- c. 7 franchi per la cena.

<sup>2</sup> Esso non deve versare alla persona che presta servizio civile prestazioni in denaro per la colazione del primo giorno e per la cena dell'ultimo giorno di servizio civile.

<sup>6</sup> RS 913.1

<sup>7</sup> RS 824.0

**Art. 11** Tragitto quotidiano per recarsi al lavoro  
(art. 29 cpv. 1 lett. e LSC; art. 67 OSCi)

Se la persona che presta servizio civile deve assolutamente utilizzare il proprio veicolo privato per recarsi al lavoro, l'istituto d'impiego le versa un'indennità chilometrica di 65 centesimi.

**Art. 12** Importi relativi agli impieghi all'estero  
(art. 29 cpv. 1 lett. f LSC; art. 65 e 68 OSCi)

<sup>1</sup> Se, in caso di impieghi all'estero, gli importi accordati conformemente agli articoli 9 e 10 non coprono i costi effettivi, l'istituto d'impiego rifonde alla persona che presta servizio civile i maggiori costi comprovati, ma al massimo in misura pari all'importo che verserebbe ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione.

<sup>2</sup> Se il costo della vita nel Paese estero in cui è prestato un impiego si situa nettamente al di sotto di quello in Svizzera, l'istituto d'impiego può versare le indennità prescritte dagli articoli 9–11 calcolando importi inferiori a quelli previsti. Non può tuttavia applicare importi inferiori a quelli che versa ai propri lavoratori svizzeri nella stessa situazione. Se non indennizza lavoratori svizzeri in questo Paese, esso paga i costi effettivi di vitto, ma versa al minimo 10 franchi per ogni giorno (2 fr. per la colazione e rispettivamente 4 fr. per il pranzo e la cena).

<sup>3</sup> È vietato all'istituto d'impiego equiparare la persona che presta servizio civile ai volontari che operano al suo interno e che si assumono parzialmente o totalmente i costi di vitto e altre spese, come anche ai volontari che non ricevono alcuna indennità.

### Capitolo 3: Disposizioni finali

**Art. 13** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DEFR del 15 aprile 2004<sup>8</sup> sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile è abrogata.

**Art. 14** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Per gli impieghi concordati prima del 1° luglio 2016, per le prestazioni in denaro relative all'utilizzazione dell'alloggio privato e al tragitto quotidiano per recarsi al lavoro, oltre alle disposizioni previste al capitolo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

- a. l'istituto d'impiego versa per ogni giorno di servizio computabile un importo di 5 franchi per l'utilizzazione dell'alloggio privato alla persona che presta servizio civile;

<sup>8</sup> RU 2004 2083, 2007 3783, 2009 1127, 2011 159, 2016 1941

- b. se la persona che presta servizio civile utilizza un abbonamento privato per i mezzi pubblici, l'istituto d'impiego le rimborsa i relativi costi pro rata (costo giornaliero dell'abbonamento moltiplicato per il numero di giorni di servizio computabili).

<sup>2</sup> L'organo d'esecuzione si assume i costi del pranzo della persona soggetta al servizio civile che segue il suo corso d'introduzione secondo l'articolo 83c LSC<sup>9</sup>. Non le versa altre indennità di vitto per queste giornate.

**Art. 15**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

15 novembre 2017

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

<sup>9</sup> RS 824.0